

**DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/1027 DELLA COMMISSIONE****del 19 luglio 2018****che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per *Sorghum* spp.****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni per la produzione di sementi previste dalla direttiva 66/402/CEE si basano sulle norme internazionali stabilite dal sistema per le sementi (*Seed Scheme*) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
- (2) Alla riunione annuale del 2017 dell'OCSE sui sistemi per le sementi, la norma relativa alle distanze di isolamento per la coltivazione di *Sorghum* spp. è stata modificata, in particolare per tenere conto delle zone in cui la presenza di *S. halepense* o *S. sudanense* pone un problema specifico di impollinazione incrociata.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 66/402/CEE.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Modifiche della direttiva 66/402/CEE**

L'allegato I della direttiva 66/402/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L25 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

